

ALLEGATO C

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI E LORO ASSIMILATI CON INVALIDITA' CIVILE PER DISABILITA' DELLA REGIONE LOMBARDIA

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Melegnano e della Martesana, con sede in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina 1, 20070, Codice Fiscale 09320650964, di seguito denominata A.S.S.T. Melegnano e della Martesana, nella persona del Direttore Generale dott. Francesco Laurelli domiciliato per la carica presso detta sede,

E

La **Regione Lombardia** con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124, Codice Fiscale 80050050154, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore di Funzione specialistica della Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, Dott.ssa Maria Vittoria Fregonara, domiciliata per la carica presso detta sede,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La Regione si avvale dell'A.S.S.T. Melegnano e della Martesana, tramite Dipartimento R.I.C.C.A. – U.O.C. Gestione Unità Offerta Area Nord, nell'ambito del progetto di telelavoro, per l'effettuazione di visite di medicina del lavoro finalizzate a certificare la sussistenza o meno delle condizioni di gravità (invalidità/disabilità/handicap) tali per cui l'unica modalità di lavoro possa essere rappresentata dal telelavoro.

Le visite sono effettuate su richiesta degli interessati ai competenti uffici regionali e sono finalizzate alla valutazione delle potenziali capacità lavorative.

Gli accertamenti sanitari sono effettuati negli ambulatori messi a disposizione dalla stessa A.S.S.T. o presso spazi dedicati individuati da Regione Lombardia.

Detto Medico assume anche il ruolo di componente del Gruppo tecnico di lavoro per l'assegnazione delle postazioni di telelavoro nell'ambito delle procedure ordinarie disciplinate dalla Regione.

ART. 2 - Corrispettivo economico

La visita di medicina del lavoro è tariffata a € 47,05 cad.

Il costo del medico del lavoro è tariffato a € 80/ora da applicarsi solo su effettiva partecipazione a riunioni/incontri o consulenza.

ART. 3 - Prestazioni e compensi aggiuntivi

L'A.S.S.T. Melegnano e della Martesana si impegna ad effettuare tutte le prestazioni cliniche e strumentali non comprese nell'art. 1, laddove necessarie e non espressamente previste, previa accettazione della Regione.

Le stesse saranno fatturate a parte sulla scorta del tariffario dell'A.S.S.T. Melegnano e della Martesana in vigore al momento dell'erogazione delle prestazioni stesse.

ART. 4 - Durata e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi all'indirizzo di Regione Lombardia presidenza@pec.regione.lombardia.it e per la A.S.S.T. protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it con almeno un mese di preavviso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Le parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo.

ART. 5 - Modalità e termini di pagamento

Le prestazioni sanitarie, di cui agli artt. 1 e 3 del presente accordo, saranno fatturate mensilmente, con pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 6 - Copertura assicurative

La copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile è a carico delle parti, per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito delle corrispondenti polizze. La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro è garantita mediante iscrizione all'INAIL.

ART. 7 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali della Giunta regionale

1. L'A.S.S.T. Melegnano e della Martesana si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali . forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua l'A.S.S.T. Melegnano e della Martesana, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto Azienda Socio Sanitaria Territoriale che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, la Società, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale (come da contenuto dell'All. A.I della DGR 812 del 19.11.2018).
5. L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione dell'A.S.S.T. Melegnano e della Martesana, decorso il quale la stessa Azienda Socio Sanitaria Territoriale potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

6. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (come da allegati approvati con delibera n. 812 del 19.11.2018) sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.
7. Qualora l'A.S.S.T. Melegnano e della Martesana ai sensi del sopracitato c. 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Con atto separato Regione Lombardia, titolare del trattamento dei dati personali, procederà con la nomina dell'A.S.S.T. Melegnano e della Martesana come responsabile del trattamento degli stessi.

ART. 8 - Piano di prevenzione della corruzione e codice etico di comportamento

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla L.190/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra l'A.S.S.T. Melegnano e della

Martesana e la Regione.

ART. 10 - Oneri e registrazione

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della Regione, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Per A.S.S.T. Melegnano e della Martesana

Il Direttore Generale **Dott. Francesco Laurelli**

Il Direttore Amministrativo **Dott.ssa Maria Luigia Barone**

Per la Regione Lombardia

Direttore di funzione specialistica **Dott.ssa MARIA VITTORIA FREGONARA**

Il

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/9, 3 art. 3, c. 2

La presente convenzione è sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 2 bis, L. 214/90 e s.m. e i.